

## **I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE**

**DEL 09 GENNAIO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 12,35, nella sede della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente, via PEC, con note nn. 10636/U e 10637/U del 29 dicembre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

### **SONO PRESENTI:**

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. Agen Pietro | Presidente |
|----------------|------------|

### **COMPONENTI:**

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 2. Galimberti Riccardo | Commercio   |
| 3. Gambuzza Sandro     | Agricoltura |
| 4. Guastella Salvatore | Commercio   |
| 5. Marchese Michele    | Artigianato |
| 6. Privitera Vincenza  | Commercio   |

**ASSENTI:** Politino Salvatore e Fabio Scaccia.

**ASSENTE:** il Collegio dei Revisori dei conti.

**SEGRETARIO:** Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

**Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta, dà corso alle sue comunicazioni**

**O M I S S I S**

Deliberazione n. 7 del 9 gennaio 2018

**OGGETTO:** Determinazione collocamenti in quiescenza: normativa regionale, legge regionale n. 9/2015 e legge regionale n. 8/2016.-

## GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 9 GENNAIO 2018

---

**OGGETTO: Determinazione collocamenti in quiescenza: normativa regionale, legge regionale n. 9/2015 e legge regionale n. 8/2016.-**

Letta la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“La Giunta Camerale della preesistente Camera di Commercio di Ragusa, con provvedimento n. 78 del 7/6/2016 con oggetto: “Articolo 1 l.r. 17/5/2016 n. 8 - Istanze di collocamento in quiescenza determinazioni in merito”, deliberava “..... *omissis*.....sulla base delle condizioni di efficienza e di economicità richiamate dal comma 3 dell'art. 1 l.r. 8/2016 di....*omissis* .....dare mandato all'Ufficio Personale della Camera di procedere all'istruttoria delle istanze a suo tempo presentate ai sensi dell'art. 52 l.r. n.9/2015, previa verifica della conferma della volontà degli interessati a fruire della citata normativa nonché di quelle inoltrate a norma dell'art. 1 l.r. n. 8/2016, predisponendo tutti gli atti occorrenti in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, per una definizione positiva delle stesse.....*omissis* .....”.

La Giunta Camerale della preesistente Camera di Commercio di Siracusa, con provvedimento n. 23 del 13,17,21/6/2016 (riunione di Giunta Camerale del 13/6/2016 con prosecuzione dei lavori in data 17/giugno e 21/giugno 2016) con oggetto. “ Articolo 1 l.r. 17/5/2016 n. 8 - Istanze di collocamento in quiescenza – comunicazioni”, deliberava “di prendere atto che la problematica affrontata con propria deliberazione n. 4 del 28/1/2016, è stata positivamente superata a seguito della emanazione della L.R. n. 8 del 17/5/2016 la quale ha esteso l'applicazione degli artt. 51, 52 della L.R. n. 9/2015 e s.m.i. al personale delle Camere di Commercio, di ritenere esistenti le condizioni di efficienza ed economicità richiamate dal comma 3 L.R. 8/2016 al fine dell'applicabilità al personale camerale del citato art. 52 della L.R. 9/2015 e ss.mm.ii.....*omissis*.... che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 1 L.R. 8/2016, la dotazione organica dell'ente verrà ridotta di n. pari al personale che cesserà dal servizio in forza del presente provvedimento”.

Il Commissario ad acta con i poteri della Giunta Camerale della preesistente Camera di Catania con provvedimento n. 19 del 22/7/2016 con oggetto: “L.R. 17/5/2016 n. 8 art. 1 .Istanze di collocamento in quiescenza. Determinazioni in merito” deliberava “....*omissis*....di ritenere in modo specifico esistente le condizioni di efficienza e di economicità richiamate dal comma 3 dell'art. 1 l.r. 8/2016 per consentire l'applicazione dell'art. 52 della l.r. 9/2015 al personale in possesso dei requisiti con i relativi riferimenti temporali ivi indicati; di dare mandato al Segretario Generale tramite l'Ufficio del Personale della Camera di Commercio di Catania di procedere all'istruttoria delle istanze di collocamento in quiescenza presentate ai sensi della normativa succitata, predisponendo tutti gli atti occorrenti in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, per una definizione positiva delle stesse.....”.

Su un piano normativo la legge regionale n. 8/2016 all'art. 1 comma 2 dispone che “Le disposizioni di cui all'art. 51 l.r. 9/2015 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle

Camere di Commercio della Sicilia assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 29/1995. Le disposizioni di cui all'art. 52 l.r. 9/2015 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati". Il comma 3 dell'art. 1 dispone che "L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento in assenza di oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Le dotazioni organiche delle Camere di Commercio sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto del comma 2."

L'art. 52 "Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza" della l.r. n. 9/2015 al comma 7 dispone che "L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti.

Ai sensi della circolare Regione Siciliana 70272 del 25/5/2015 sono state fatte alcune precisazioni fra cui il contingentamento del personale dell'area del comparto e della dirigenza pertanto, secondo il disposto dell'art. 52 comma 7 l'Amministrazione si riserva la facoltà di contingentare per esigenze funzionali ed organizzative della stessa, la fuoriuscita dei dipendenti che presentano l'istanza, fermo restando l'obbligo del collocamento in quiescenza entro un anno dal raggiungimento dei requisiti.

Fra le indicazioni operative, nella circolare succitata, viene chiarito che gli Uffici del personale, acquisite le istanze presentate ai sensi dei commi 3 e 5 procederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti, sulla base della certificazione dell'effettiva anzianità contributiva ascrivibile al dipendente al fine di conseguire un'unica pensione.

Successivamente gli Uffici del Personale provvederanno a trasmettere l'elenco del personale in possesso dei requisiti per il collocamento in quiescenza anticipato entro la finestra di cui al comma 3 (31/12/2016) e al comma 5 (31/12/2020) dell'art. 52 l.r. 9/2015.

I dirigenti generali delle strutture, per le Camere di Commercio, il Segretario Generale, pervenuti gli elenchi del personale potranno per esigenze di funzionalità ed organizzazione delle strutture di cui sono responsabili ed al fine di assicurare l'efficienza ed il buon andamento dell'Amministrazione contingentare la fuoriuscita del personale assegnato, comunicando ai servizi del personale, entro un termine di 30 gg., il nominativo dei dipendenti ed il periodo per il quale è richiesto il contingentamento.

I servizi del personale previa comunicazione all'interessato della data di cessazione dal servizio, procederanno alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti non contingentati. (cfr. Circolare Regione Siciliana 70272 del 25/5/2015).

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della l.r. n. 8/2016 ..... "Le dotazioni organiche delle Camere di Commercio della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto del comma 2".

Premessa l'esposizione normativa, si fa presente che, prima dell'accorpamento e della nascita del nuovo Ente camerale di Catania, Ragusa, Siracusa avvenuto giorno 4/9/2017, la Camera di Commercio di Ragusa con la delibera di Giunta Camerale in premessa richiamata ha accolto tutte le richieste pervenute ritenendole accoglibili, con le decorrenze richieste, anche alla luce delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 1 l.r. 8/2016, e pertanto sulla base della predetta deliberazione si è proceduto all'istruttoria delle singole posizioni fino alla redazione del

provvedimento di collocamento in quiescenza secondo le decorrenze indicate dagli interessati. La Camera di Commercio di Catania invece ha seguito la prassi amministrativa basata sulle disposizioni normative relative all'anno di contingentamento con riunioni dirigenziali presiedute dallo Scrivente e comunicando agli interessati la data di decorrenza della quiescenza nell'arco dell'anno dal raggiungimento dei requisiti richiesti.

Il Segretario Generale propone pertanto, a seguito dell'istituzione del nuovo Ente Camera di Commercio I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale, di operare metodologicamente secondo un'unica indicazione che alla luce dei principi di efficienza ed economicità, previsti dalla normativa di riferimento, per esigenze di funzionalità, organizzazione ed omogeneità della struttura di cui è responsabile ed al fine di assicurare l'efficienza ed il buon andamento dell'Amministrazione Camerale e che si ritiene opportuno contingentare la fuoriuscita del personale camerale in possesso dei requisiti pre - Fornero a far data dall'anno 2018 per l'intero anno 2018 secondo la finestra relativa al c.d. Regime transitorio per gli anni 2017/2020 come disposta dall'art. 52 ed in particolare dal comma 5 dello stesso articolo della più menzionata legge regionale n. 9/2015."

#### **LA GIUNTA CAMERALE**

CONDIVISA la superiore relazione,

VISTO il Decreto MISE del 25/9/2015,

VISTA la deliberazione del Consiglio Camerale n. 1 del 4/9/2017 di nomina del Presidente della Camera di Commercio della Sicilia orientale e n. 2 del 22/9/2017 di elezione della Giunta Camerale,

VISTA la normativa regionale di riferimento in materia di collocamenti in quiescenza sulla base delle disposizioni previste per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011,

All'unanimità,

#### **DELIBERA**

- di condividere la proposta del Segretario Generale meglio specificata in premessa in base alla quale è opportuno operare metodologicamente secondo un'unica indicazione basata sui principi di efficienza ed economicità, previsti dalla normativa di riferimento, per esigenze di funzionalità, organizzazione ed omogeneità della struttura di cui è responsabile ed al fine di assicurare l'efficienza ed il buon andamento dell'Amministrazione Camerale,
- di ritenere opportuno contingentare la fuoriuscita del personale camerale in possesso dei requisiti pre - Fornero a far data dall'anno 2018 per l'intero anno 2018 secondo la finestra relativa al c.d. regime transitorio per gli anni 2017/2020 come disposta dall'art. 52 ed in particolare dal comma 5 dello stesso articolo della più menzionata legge regionale n. 9/2015.";
- di dare mandato al Segretario Generale tramite l'Ufficio del Personale della Camera di

Commercio di procedere all'istruttoria delle istanze di collocamento in quiescenza presentate ai sensi della normativa succitata, predisponendo tutti gli atti occorrenti in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, per una definizione positiva delle stesse.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen